



COMUNE DI IMER

PROVINCIA DI TRENTO

Verbale di deliberazione N. 74 della Giunta comunale

OGGETTO: Accordo per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi del DM 26.03.2001. Approvazione schema di convenzione.

L'anno **DUEMILADICIANNOVE** addì **diciotto** del mese di **giugno**, alle ore 17.00, nella sede municipale, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è convocata la Giunta comunale.

Presenti i signori:

1. Bellotto Gianni - Sindaco
2. Iagher Sandrina - Vicesindaco
3. Bettega Adriano - Assessore
4. Gubert Daniele - Assessore
5. Serafini Nicoletta - Assessore

Assenti	
giust.	ingiust.

Assiste il Segretario Comunale Signora Zurlo dott.ssa Sonia.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Bellotto Gianni, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Oggetto: Accordo per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi del DM 26.03.2001. Approvazione schema di convenzione.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 28.08.2000, n. 274 e dell'art. 224 bis e 187, comma 8 bis del D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 (nuovo Codice della Strada), il Giudice di Pace e - in applicazione della legge 11.06.2004, n. 145 e dell'art. 73, comma 5 bis del D.P.R. 309/90 così modificato dal D.L. 30.12.2005, n. 272 convertito con legge 21.02.2006, n. 49 - il Giudice monocratico possono applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso centri specializzati di lotta alle dipendenze;

Visto l'art. 2, comma 1 del decreto ministeriale 26.03.2001, emanato a norma dell'art. 54, comma 6 del D.Lgs. 274/2000, il quale stabilisce che l'attività non retribuita a favore della collettività sia svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia o, su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni e gli Enti presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

Dato atto che il Ministro della Giustizia con atto del 16.07.2001 ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;

Visto che il Comune di Imer rientra tra gli Enti indicati nell'art. 54 del D.Lgs. 274/2000;

Richiamata la nota del Presidente del Tribunale Ordinario di Trento segnalava la possibilità di stipulare apposite convenzioni per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità oltre che per le prestazioni di cui all'art. 1 del DM 26.03.2001 anche ai sensi dell'art. 186, comma 9 bis D.Lgs. 285/1992 come modificato dalla L. 120/2010 e richiedeva ai Comuni di valutare l'ipotesi di stipulare convenzioni al fine di consentire al giudice di comminare la sanzione alternativa del lavoro di pubblica utilità;

Dato atto che tra le attività non retribuite a favore della collettività, ai sensi del D.M. 26.03.2001 e dell'art. 186 del C.d.s., rientrano le prestazioni di lavoro per finalità di protezione civile, di tutela del patrimonio ambientale e culturale, ivi compresa la collaborazione ad opere di prevenzioni incendi, di salvaguardia del patrimonio boschivo e forestale, di tutela della flora e della fauna, di prevenzione del randagismo degli animali, di manutenzione e decoro di beni del patrimonio pubblico ivi compresi giardini e parchi, oltre ad altre prestazioni di lavoro di pubblica utilità pertinenti la specifica professionalità del condannato; prestazioni nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale (prioritarie per le ipotesi di cui al citato art. 186 C.d.s.);

Dato atto che l'Amministrazione comunale ha ritenuto opportuno aderire alla proposta sopra richiamata sia per il valore rieducativo insito nella pena alternativa affinché i soggetti interessati possano prestare la loro attività non retribuita a favore della collettività nell'ambito dell'organizzazione comunale individuando diversi settori in cui potranno essere impiegati gli stessi, sia per la possibilità per il Comune di fruire di figure di supporto nelle mansioni ammesse dalla convenzione;

stante le richieste pervenute da soggetti interessati svolgere il lavoro di pubblica utilità presso il Comune di Imer, si ritiene di stipulare apposita convenzione con il Tribunale di Trento per lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità;

considerato che, con l'approvazione della convenzione, l'Amministrazione comunale consente che non più di un condannato alla pena del lavoro di pubblica utilità presti attività presso il Comune di Imer l'attività non retribuita per lo svolgimento delle mansioni indicate nell'allegato tecnico per la disciplina dell'applicazione della convenzione;

ritenuto opportuno che le richieste pervenute formino oggetto di valutazione da parte dell'Amministrazione comunale, che deciderà a suo insindacabile giudizio la disponibilità o meno ad accoglierle, tenuto conto dell'organizzazione generale dell'Ente e delle necessità rilevate per le finalità innanzi descritte;

atteso che, ai sensi degli artt. 3 e 7 dello schema di convenzione ora in approvazione, il Comune individua nel proprio legale rappresentante la persona incaricata di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati, di impartire a costoro le relative istruzioni nonché di redigere al termine dell'esecuzione della pena una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato; per il tramite del suddetto legale rappresentante verrà poi individuato un operatore che, sulla scorta di un incarico scritto, avrà il compito di inserire il condannato nell'ambito lavorativo; quest'ultimo operatore seguirà il condannato durante il periodo di inserimento e segnalerà eventuali inadempienze (comunicazione senza ritardo all'Autorità di Pubblica Sicurezza competente ed al giudice che ha applicato la sanzione delle eventuali violazioni degli obblighi del condannato);

ritenuto, pertanto, di approvare lo schema di convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità con il Ministero della Giustizia, nella persona del Presidente del Tribunale di Trento, nel testo che si allega alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale (all. A);

visto l'art. 33 della Legge 29 luglio 2010, n. 120;

dato atto che con deliberazione del Consiglio comunale n. n. 31 del 20.12.2018 è stato approvato il Bilancio di previsione 2019/2020 e Documento unico di programmazione (DUP) e che, con successiva deliberazione di Giunta comunale n. 29 del 07.03.2019 è stata disposta l'approvazione del Piano esecutivo di gestione per l'esercizio 2019;

ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 183 del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03/05/2018 nr. 2 al fine di formalizzare la convenzione in tempi brevi;

acquisiti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione espressi, ai sensi dell'art. 81, comma 1 del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L e s.m dal Segretario comunale in ordine alla regolarità tecnica e dal Responsabile del Servizio Finanziario e tributi in ordine alla regolarità contabile;

visto il D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274 ed in particolare l'art. 54, comma 6;

visto il DM 26 marzo 2001 "Norme per la determinazione delle modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità applicato in base all'art. 54, comma 6, del D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274";

visto il testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L;

visto lo Statuto comunale;

con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge

D E L I B E R A

1. Di aderire, per le motivazioni meglio esposte in premessa, alla proposta del Tribunale di Trento concernente la pena del lavoro di pubblica utilità e la sua applicazione presso Enti e organizzazioni di lavoro a favore della collettività e, pertanto, di approvare la convenzione con il Tribunale Ordinario di Trento per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi del D.M. 26.03.2001, nel testo che si allega alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale (all. A);
2. Di autorizzare il Sindaco pro tempore alla sottoscrizione della convenzione di cui al punto 1.
3. Di dare atto, ai sensi degli artt. 3 e 7 dello schema di convenzione di cui al punto 1., che il Comune individua nel proprio legale rappresentante la persona incaricata di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati, di impartire a costoro le relative istruzioni nonché di redigere al termine dell'esecuzione della pena una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato; per il tramite del suddetto legale rappresentante verrà poi individuato un operatore che, sulla scorta di un incarico scritto, avrà il compito di inserire il condannato nell'ambito lavorativo; quest'ultimo operatore seguirà il condannato durante il periodo di inserimento e segnalerà eventuali inadempienze (comunicazione senza ritardo all'Autorità di Pubblica Sicurezza competente ed al giudice che ha applicato la sanzione delle eventuali violazioni degli obblighi del condannato);
4. Di dare atto, ai sensi dell'art. 5 dello schema di convenzione di cui al punto 1., che è obbligatoria l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi e che gli oneri sono a carico del Comune e pertanto di incaricare il Responsabile del Servizio Finanziario all'impegno delle somme necessarie per i medesimi nel momento in cui si verificherà l'impiego effettivo dei lavoratori, imputando la spesa agli appositi capitoli di bilancio;
5. Di dare atto, ai sensi dell'art. 4 dello schema di convenzione di cui al punto 1., che il Comune si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati e pertanto di incaricare il Responsabile del Servizio Tecnico all'espletamento degli adempimenti ex D.Lgs. 81/2008 (visita medica, formazione, fornitura DPI e quant'altro) con relativo impegno di spesa;
6. Di dare atto che le attività svolte sono a titolo gratuito e che è fatto divieto al Comune di corrispondere ai condannati una retribuzione;
7. Di trasmettere la presente deliberazione alla Cancelleria del Tribunale di Trento per gli adempimenti previsti dal D.M. 26.03.2001;
8. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 183 del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03/05/2018 nr. 2 al fine di formalizzare la convenzione in tempi brevi;

9. Di dare evidenza, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 31 luglio 1993, n. 13, che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
- opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79 c.5 del D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L;
 - ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa, entro 60 giorni, ai sensi del Decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, N. 1199 e ss.mm..

Data lettura del presente verbale, lo stesso viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Bellotto Gianni

IL SEGRETARIO COMUNALE
Zurlo dott.ssa Sonia

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli art. 20 e 21 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).